

COPIA PRIVATA: NOVITÀ (AMARE PER SIAE) DALLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 21.09.2016

Gli apparecchi professionali devono essere esenti fin dall'inizio da qualsiasi pagamento, anche provvisorio, del compenso per copia privata; gli accordi stipulati da SIAE con le associazioni di categoria dei produttori per disciplinare questa materia, quindi non solo con riferimento agli apparecchi professionali, non sono validi.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta in inglese e francese.

In occasione di questo numero commenterò la recente decisione della Corte di Giustizia Europea (CGUE) del 22.09.2016 nella causa C-110/55, il cui contenuto è sopra sommariamente indicato. Per meglio comprendere di cosa stiamo parlando, è il caso di ricordare che cosa si intende per "copia privata". Il diritto d'autore comprende, tra l'altro, la facoltà di vietare la diffusione pubblica di un'opera o, quando si è deciso di renderla pubblica, il diritto di pretendere un certo compenso per il godimento da parte di terzi della stessa: tale diritto comprende anche la facoltà - prevista per la prima volta in Italia dalla L. n° 93/92, oramai sostituita dalla normativa in esame - di esigere un secondo compenso nel caso di una "riproduzione" ossia dell'effettuazione da parte dell'utente di una copia dell'opera originariamente acquistata; si tratta di un diritto riconosciuto anche a livello UE, posto che ai sensi della Direttiva 2001/29/CE art. 5, par. 2 lett.b, gli Stati Membri che decidano di permettere la copia privata delle opere protette dal diritto d'autore, devono prevedere un equo compenso a favore dei titolari dei correlativi diritti. Così ad esempio, su ogni vendita di un CD musicale che riporti i brani del musicista TIZIO, quest'ultimo ha diritto a un certo compenso, che viene caricato sul prezzo del medesimo; dato

che il consumatore CAIO (acquirente) potrebbe decidere (malgrado le misure di protezione) di farsi legittimamente una copia del CD musicale (ad esempio per ascoltarlo anche in auto), TIZIO ha diritto a ricevere tramite SIAE - Società Italiana di Autori ed Editori, ente pubblico a cui è affidata in esclusiva l'attività di esazione dei compensi di cui trattasi - anche un ulteriore "compenso per copia privata" che viene "spalmato" fin dall'inizio sul costo di ogni CD vergine registrabile immesso sul mercato dal produttore SEMPRONIO; nulla è invece dovuto nel caso di vendita da parte di SEMPRONIO di CD a imprese o professionisti, in quanto tale supporto non è destinato in tal caso alla "copia privata" ma ad usi professionali.

Nel nostro paese il compenso per copia privata è stabilito periodicamente con decreti ministeriali dal Mibact D.M. periodici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'ultimo dei quali risale al 7 luglio 2014 (c.d. "Decreto Franceschini"); la sentenza della Corte di Giustizia Europea che qui si commenta si riferisce al precedente decreto ministeriale (c.d. decreto Bondi), che risale al 30.12.2009; tuttavia ciò non toglie nulla all'attualità e alla validità della stessa.

Orbene, La sentenza della CGUE si riferisce a due quesiti posti in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato Italiano, chiamato a decidere sull'appello da parte di una pluralità di produttori di AEE ed altri soggetti della sentenza con la quale il TAR Lazio aveva respinto la loro impugnazione del decreto Bondi.

Nello specifico: con il primo quesito si chiede se sia legittimo affidare ad accordi di diritto privato, tra SIAE ed associazioni imprenditoriali, la determinazione delle tariffe da corrispondere a titolo di equo compenso per copia privata; col secondo quesito si chiede se anche le ipotesi di esenzione dal pagamento dell'equo compenso possano essere legittimamente individuate attraverso una tale contrattazione che, come tale, non è governata da principi generali né da alcuna garanzia di parità di trattamento delle parti coinvolte.

La CGUE, a tal proposito, ha anzitutto affermato due principi e ne ha ricordato un terzo:

(A) PRINCIPIO DELLA CORRELAZIONE DEL PRELIEVO AL PREGIUDIZIO ED ALLA POTENZIALITÀ DI APPARECCHI/SUPPORTI

il compenso per copia privata deve essere correlato: 1.a.) al pregiudizio subito dagli aventi diritto (punto 28) e, 1.b.) alla potenzialità che gli apparecchi o i supporti per loro caratteristiche intrinseche possano essere utilizzati per effettuare copie private (punto 29);

(B) PRINCIPIO DELL'ESCLUSIONE DAL PRELIEVO DI FORNITURE NON DESTINATE ALLA COPIA PRIVATA E

NECESSITÀ DI RIMBORSO EFFETTIVO ED EFFICACE

È il soggetto che effettua la copia privata di principio ad essere tenuto al pagamento del correlativo compenso; tuttavia è ammissibile una legislazione nazionale che ponga in capo a coloro che dispongono di apparecchiature e supporti l'onere del versamento del prelievo per copia privata (punto 31), tuttavia: 1.b.), "... detto prelievo non deve applicarsi alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato" (punto 36) e, 2.b.) "... tale sistema deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto" (punto 37)

(B) PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

La CGUE ricorda che "...le eccezioni previste all'articolo 5 della direttiva 2001/29 devono essere applicate rispettando il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, sancito dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed il quale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato" (punto 44). Con conseguente divieto per gli Stati Membri di prevedere modalità di compenso che comportino disparità di trattamento ingiustificate (punto 45).

Sulla base di tali principi, la CGUE ha così statuito: il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale,

(1) "...da un lato, subordini l'esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria"

- in quanto l'accordo è di carattere meramente eventuale in quanto affidato ad accordi di diritto privato;

- in quanto mancano nella legislazione criteri "...oggettivi e trasparenti che debbano essere soddisfatti dai soggetti tenuti alla conclusione di tali protocolli di accordo";

- in quanto "non sussistono garanzie che i produttori e gli importatori che si trovano in situazioni paragonabili siano trattati in maniera identica, essendo i termini di tali accordi il risultato di una negoziazione di diritto privato."

(2) dall'altro lato "stabilisca che il rimborso di detto prelievo,

“Viene respinta, dalla CGUE, la richiesta di SIAE di non riconoscere l'effetto retroattivo, in quanto interpretativa”.

1) L'articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Eccezioni e limitazioni», prevede, al paragrafo 2, lettera b), quanto segue: «Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: (...) b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; (...)».

ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall'utente finale di tali apparecchi e supporti"; infatti, pur essendo lecito di principio che una legislazione nazionale stabilisca un rimborso a favore del solo utente finale anziché di chi ha subito il prelievo :

- tale regime è compatibile con il diritto dell'Unione "...soltanto a condizione che i debitori siano esentati, ...dal pagamento di detto prelievo qualora dimostrino di avere fornito gli apparecchi e i supporti di cui trattasi a soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato"

- tale regime è altresì compatibile solo se il sistema di rimborso dell'equo compenso sia realmente effettivo, mentre nel caso di specie sistema "...non può essere considerato effettivo, poiché è pacifico

che esso non è esercitabile dalle persone fisiche, neanche quando queste ultime acquistino gli apparecchi e i supporti per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato".

Viene infine respinta, secondo la CGUE, la richiesta di SIAE di non riconoscere effetto retroattivo alla sentenza, in quanto interpretativa (punto 64): infatti, secondo la Corte mancano nel caso di specie i presupposti per tale beneficio, che secondo la giurisprudenza ha comunque carattere eccezionale, ossia (a) buona fede e (b) rischio di gravi inconvenienti.

In particolare, quanto alla buona fede, la CGUE rileva di essersi già espressa in modo analogo nella sentenza del 21.10.2010 Padawan (C-467/08. Punto 53); quanto al rischio di gravi inconvenienti, è mancata in proposito qualsiasi prova concreta da parte di SIAE.

IN CONCLUSIONE:

Quanto sulla modalità di rimborso del compenso per copia privata sui prodotti professionali, il Consiglio di Stato dovrà decidere sulla base della risposta ai suoi due quesiti ricevuta dalla Corte.

Va però rilevato un effetto che va molto al di là del caso di specie: infatti, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non solo gli apparecchi professionali devono essere esenti fin dall'inizio da qualsiasi pagamento, anche provvisorio, del compenso per copia privata ma più in generale gli accordi stipulati da SIAE con le associazioni di categoria dei produttori per disciplinare questa materia non sono validi.

Ora, dato che gli accordi di cui si tratta disciplinano, oltre ai prodotti "professionali" anche altri aspetti della determinazione e della corresponsione del compenso per copia privata, (è il caso ad esempio dei prodotti multifunzionali, quali oggi certi decoder TV, in cui il compenso è calcolato alla stregua degli accordi SIAE/Associazioni imprenditoriali), i produttori potrebbero valutare oggi se mettere in discussione quanto pagato in passato in virtù di tali accordi ed agire per chiederne a SIAE - in tutto o in parte - la restituzione.